



**Associazione Libertarian Fellowships**



## STATUTO



### Associazione Libertarian Fellowship

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. II, artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché delle leggi speciali e del presente Statuto, che assume la denominazione di "Associazione Libertarian Fellowship" con sede in Oristano in Via Don Bosco n.13 .

1.2. La denominazione dell'Associazione potrà essere variata con delibera dell'Assemblea degli Associati ai sensi del successivo art. 6.1.

1.3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, senza che sia necessaria una modifica statutaria, di modificare la sede principale, di istituire, trasferire e sopprimere eventuali uffici secondari o rappresentanze nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell'Unione Europea.

1.4. Ciascun esercizio sociale si conclude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

1.5. L'Associazione si qualifica come Ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. Essa, nel suo funzionamento, si conforma ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività alla Direzione Regionale delle Entrate competente ed alla stessa verrà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di Ente non commerciale.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA'

2.1. L'obiettivo dell'Associazione è quello di favorire la conoscenza degli argomenti della cultura libertaria e si impegna direttamente su progetti in cui si farà promotrice o che le saranno affidati da terzi. L'Associazione, intende inoltre promuovere la più ampia diffusione della tematica libertaria e rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgono attività ad essa correlate.

*Handwritten signatures:* L. Am... E. Cad... S... L. ... G... C...

2.2. L'Associazione si propone come un luogo di incontro, di aggregazione e di confronto per tutti coloro i quali desiderano approfondire e divulgare la conoscenza delle teorie libertarie e delle applicazioni pratiche di queste, nonché di promuovere e diffonderne la conoscenza verso terzi.

In particolare l'Associazione si propone di:

- assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando, organizzazioni e associazioni, e/o imprese, private e pubbliche, in attività con le stesse finalità sopra citate;
- organizzare convegni, seminari, manifestazioni, corsi teorico/pratici, certificazioni, training e formazione, ed altri eventi a livello nazionale ed internazionale, che siano funzionali al perseguimento di queste finalità;
- organizzare gruppi di studio, riunioni, assemblee, cenacoli, dibattiti o conferenze su tematiche afferenti a quelle qui enunciate;
- curare o delegare la pubblicazione di saggi, articoli, riviste, manuali e di qualunque contributo ritenga opportuno per le proprie finalità e divulgare mediante qualsivoglia supporto analogico o digitale, anche di futura invenzione e diffusione, qualunque genere di contenuti connessi agli scopi sopra indicati;
- promuovere la partecipazione ed eventi, incontri, manifestazioni ed attività di vario genere che siano inerenti al proprio oggetto sociale;
- adottare tutte le iniziative che reputerà idonee per favorire i contatti fra i propri associati e soggetti terzi aventi interessi analoghi od affini al proprio oggetto sociale;
- stabilire rapporti di collaborazione con soggetti, enti, istituzioni od altre associazioni, tanto italiani quanto esteri, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale.

2.3. In tale ambito l'Associazione potrà anche proporre istanza per l'adesione ad altri soggetti o enti associativi, nazionali e non.

2.4. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate l'Associazione potrà anche procedere alla raccolta di fondi presso gli Associati ed i terzi.

2.5. In via accessoria e quindi non principale, l'Associazione potrà anche svolgere le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli Associati o di terzi. In particolare essa potrà:

- sponsorizzare, finanziare e concedere emolumenti a enti o soggetti, anche non associati, che svolgano attività alle quali l'Associazione ritenga utile associare la propria immagine;
- partecipare, eventualmente anche in qualità di coordinatore, a partenariati, reti, consorzi, gruppi e network in genere, finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e all'implementazione di progetti su temi rientranti nel proprio oggetto sociale;
- produrre e divulgare materiale didattico o scientifico sul funzionamento del
- finanziare o svolgere direttamente attività di ricerca in ambito scientifico per favorire la più ampia diffusione del;
- partecipare a bandi, sottoscrivere contratti o richiedere finanziamenti in proprio, ovvero in nome e per conto dei propri associati o di terzi, o per persone da nominare,

L. H. e. g.

g. z.

E. m. b. d. n.

L. H.

M. e. L. p. n.

al fine di sovvenzionare l'attività di ricerca e sviluppo sui temi inerenti all'oggetto sociale e l'applicazione pratica dei risultati di essa.

2.6. L'Associazione potrà poi compiere ogni attività strumentale, complementare, affine o connessa, direttamente o indirettamente, con l'oggetto sopra descritto.

2.7. L'Associazione potrà assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori esterni, nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuali appositi regolamenti adottati dall'Associazione stessa.

### ARTICOLO 3 - DOCUMENTI SOCIALI

3.1. Tutti i documenti sociali sono tenuti a cura del Segretario dell'Associazione. Essi consistono in:

- a. il Libro degli Associati;
- b. il Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea;
- c. il Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d. il Documento consuntivo annuale.

3.2. Nel Libro degli Associati devono essere riportati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita per le persone fisiche; nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ove presenti per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica), nonché l'indirizzo email e la data di adesione.

3.3. Nel Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea devono essere inseriti, entro 30 (trenta) giorni dalla riunione, i verbali delle adunanze dell'Assemblea ed i risultati delle relative delibere. Entro il medesimo termine il verbale deve essere pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione on-line a disposizione dell'Associazione o, alternativamente, trasmesso ai medesimi Associati nell'indirizzo email risultante dal Libro degli Associati.

3.4. Nel Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo devono essere inseriti, entro trenta (trenta) giorni dalla riunione, i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo ed i risultati delle relative delibere. Entro il medesimo termine il verbale deve essere pubblicato per la visione degli Associati. Inoltre, entro un tempo ragionevole, deve essere data comunicazione ai Consiglieri di tali adempimenti.

3.5. Il documento consuntivo annuale dovrà prevedere un rendiconto economico, un rendiconto finanziario ed uno stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il documento consuntivo annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

*L. Angeli   L. Vanni   E. Cattan   G. L.   G. L.*



modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il documento consuntivo annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo.

Ciascun associato ha diritto di ottenere copia del documento consuntivo mediante richiesta scritta.

Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

L'eventuale attività commerciale svolta in via marginale dovrà essere contabilmente separata da quella istituzionale.

3.6 Affinché una deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo sia valida deve essere prodotto un verbale e questo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario

#### ARTICOLO 4 - ASSOCIATI, AMMISSIONE E DOVERI

4.1. Il numero dei soci è illimitato.  
Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

- Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo o vengano ammessi successivamente, con tale specifica qualifica.
- I soci ordinari sono tutti coloro che presentano richiesta di ammissione all'Associazione
- I soci sostenitori sono coloro i quali, intendono partecipare alla vita associativa, previo il versamento di un contributo personale.
- I soci onorari sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con particolari prestazioni ed elargizioni; coloro che si sono distinti in maniera eccellente, a giudizio del Consiglio Direttivo, nella partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, nella promozione e diffusione dei principi ispiratori dell'Associazione, nonché nella contribuzione al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

4.2. Possono aderire all'Associazione:

- a) tutte le persone fisiche che condividano lo spirito dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale, senza alcuna discriminazione politica, culturale, sessuale, religiosa, etica o sociale che abbiano compiuto almeno diciotto anni e per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi il cui compimento sia incompatibile con gli scopi dell'Associazione;
- b) tutte le persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica:
  - i. che siano legalmente esistenti;
  - ii. per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

*[Handwritten signatures]*

4.3. Il soggetto che intenda essere associato deve sottoscrivere una richiesta di adesione compilando il modulo previsto in formato digitale o cartaceo e dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.2;

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di decidere l'ingresso all'interno dell'Associazione di tutti i soggetti che ne fanno domanda.

L'adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

4.4. Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e devono osservare i medesimi doveri. Gli associati hanno diritto di:

- frequentare la sede sociale dell'Associazione e di usufruire dei servizi che l'Associazione offre
- essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, con modalità e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo
- se maggiori d'età, hanno diritto di eleggere gli Organi dell'Associazione; di approvare il documento consuntivo annuale; di partecipare all'amministrazione dell'Associazione, nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, attraverso la possibilità di rivestire cariche sociali, di intervenire, discutere ed esprimere il proprio voto in Assemblea su tutte le materie per cui essa è competente, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; di esercitare i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

4.5. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a non danneggiare in alcun modo l'Associazione od i singoli associati;
- al pagamento una tantum di una quota associativa e di un contributo associativo nei modi e nelle forme previste dal Consiglio Direttivo se lo riterrà opportuno.

4.6. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE

5.1. L'Associazione esercita le sue attività attraverso i seguenti organi:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Tesoriere



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5.2. Tutti gli organi direttivi dell'Associazione sono elettivi, gratuiti e durano in carica 5 anni. Possono inoltre essere confermati alla scadenza del mandato anche per più volte.

5.3. La carica di Tesoriere può essere cumulata, alternativamente, con quella di Presidente, Vice-presidente o Segretario.

5.4. La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

5.5. Resta, altresì, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di conferire il potere di rappresentanza al Vice-Presidente, o ai consiglieri eventualmente delegati, in relazione alle attribuzioni oggetto della delega stessa.

#### ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

6.1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è composta da tutti gli associati ed è competente a deliberare:

- sull'approvazione del bilancio annuale;
- sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e la proposizione delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti di questi ultimi;
- sull'approvazione dell'eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature per la nomina dei membri degli organi dell'Associazione, assicurando la più ampia rappresentatività degli organi stessi ove il caso anche attraverso il ricorso al voto di lista;
- sulla modifica dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, nonché sulle deliberazioni di fusione e di trasformazione dell'ente;
- sulle questioni sottoposte alla relativa attenzione ad opera del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati;
- sulla modifica della denominazione dell'Associazione, o sulla modifica o il mutamento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

6.2. L'Assemblea degli Associati è convocata con avviso da affiggersi con espressa indicazione della data, dell'ora e delle eventuali modalità telematiche dell'incontro nonchè dei punti all'ordine del giorno presso le sedi dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione, ovvero attraverso altra forma idonea di pubblicità dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio annuale, per l'elezione degli organi sociali, ogni qual volta questi lo ritenga necessario od opportuno, nonchè qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati ovvero almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

6.3. Il Presidente del Consiglio Direttivo regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta il risultato delle votazioni. In sua assenza provvedono a tali incombenzi il Vice-Presidente, il



Segretario o la persona designata dal Presidente o dall'Assemblea stessa.

6.4. Gli Associati possono intervenire in Assemblea solo direttamente. E' tuttavia ammessa la partecipazione alle Assemblee anche mediante strumenti di comunicazione che consentano di identificare l'Associato a distanza ed a questi di esprimere il proprio voto contestualmente agli Associati che partecipino personalmente alle adunanze.

6.5. Ciascun Associato intervenuto in Assemblea ha diritto di esprimere un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dagli Associati sospesi né può essere delegato.

6.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere non hanno voto.

6.7. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto nonché per le delibere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti, senza necessità di raggiungere un quorum costitutivo. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

#### ARTICOLO 7 - COMPETENZE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. Al Consiglio Direttivo è riservata la competenza esclusiva per ciò che attiene alle decisioni operative, relative al compimento dei singoli atti. L'Assemblea ed i singoli associati non possono impartire direttive ai componenti del Consiglio Direttivo, né sostituirsi ad essi nel compimento dei singoli atti.

7.2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i membri dell'associazione. L'eleggibilità dei componenti del Consiglio Direttivo è libera e rispetta il principio della pari opportunità tra donne e uomini. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea mediante votazione a maggioranza e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (Presidente, Vice presidente, Segretario/Tesoriere) ad un massimo di 20 consiglieri ed è presieduto dal Presidente.

7.3. Il Consiglio, salvo che l'Assemblea, al momento della nomina dei Consiglieri, non abbia determinato di attribuire al Consigliere nominato tale funzione, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario a cui competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta, salve quelle previste dalla legge o dal presente Statuto.

*[Handwritten signatures]*



Il Consiglio Direttivo organizza e gestisce le attività dell'Associazione; si raduna una volta ogni due mesi per deliberare circa le attività dell'Associazione nonché riguardo all'ammissione e all'eventuale sospensione ed esclusione degli associati.

Possono essere designati quali membri del Consiglio Direttivo, salvo voto favorevole dell'unanimità dei componenti del consiglio direttivo presenti alla riunione che abbia come punto all'ordine del giorno l'approvazione di tale delibera, solo:

le persone fisiche che abbiano aderito all'Associazione in proprio da almeno un anno solare; i componenti degli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione da almeno un anno solare, restando in tal caso inteso che il venir meno, per qualsivoglia motivo, della carica ricoperta negli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione comporterà l'automatica decadenza anche dal Consiglio Direttivo.

7.4. La nomina a membro del Consiglio Direttivo produce effetti dalla data dell'accettazione del consigliere nominato. Il nuovo consigliere si impegna a comunicare il proprio indirizzo email e la chiave pubblica associata ad un proprio indirizzo Bitcoin.

7.5. Resta salva la facoltà dell'Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.

#### ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione - con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno - ogni qual volta lo ritenga necessario o, in ogni caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro consigliere. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun consigliere, nell'indirizzo email dai medesimi comunicato all'atto dell'accettazione della nomina, ovvero mediante altra forma idonea di pubblicità, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si considera regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

8.2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato. Il Presidente può, eventualmente, autorizzare altri associati a compiere validamente determinati atti in nome e per conto dell'Associazione stessa. E' previsto altresì il potere di ratifica, da parte del Presidente, per gli atti compiuti da soggetti che non siano abilitati a manifestare la volontà dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 1398 del Codice Civile.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove. E' ammessa la

*Angeli*

*C/K*

*Stefano*

*Libertà*

partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l'identificazione degli stessi ed esprimere il proprio voto a distanza. In nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.

8.4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, includendo tra le materie da trattare quelle indicate da qualunque altro consigliere, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle questioni da affrontare vengano fornite con congruo anticipo a tutti i consiglieri.

8.5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza del 50% dei consiglieri. Le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di quelli intervenuti alla singola riunione. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio

8.6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere anche tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Consiglio Direttivo.

8.7. Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente creare delle sottocommissioni tra gli associati e delegare la gestione di esse ad uno o più consiglieri.

8.8. In ogni caso, il Consiglio Direttivo mantiene il potere di impartire direttive vincolanti agli organi delegati e di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, senza che ciò comporti la definitiva revoca della stessa, salva diversa determinazione dello stesso Consiglio Direttivo.

8.9 Il Presidente viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci. Ha la firma sociale ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può, eventualmente, autorizzare terzi estranei all'Associazione ovvero associati che non ricoprano alcuna carica sociale, a compiere validamente determinati atti in nome e per conto dell'Associazione stessa. E' previsto altresì il potere di ratifica, da parte del Presidente, per gli atti compiuti da soggetti che non siano abilitati a manifestare la volontà dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 1398 del Codice Civile.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.

8.10. Il Vice-Presidente viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Il Vice-Presidente ha funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Gli sono attribuiti, per tutta la durata della carica, la capacità sostanziale di impegnare l'Associazione ed i medesimi poteri di rappresentanza spettanti al Presidente.



8.11. Il Segretario viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Il Segretario ha funzione di coordinamento ed esecuzione dell'attività associativa. Gli sono attribuiti, per tutta la durata della carica, la capacità sostanziale di impegnare l'Associazione ed i medesimi poteri di rappresentanza spettanti al Presidente.

8.12. Il Tesoriere viene eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Egli è responsabile della tenuta e della conservazione dei documenti amministrativi e contabili ed, in genere, degli atti concernenti la vita dell'Associazione, nonché della gestione amministrativa dell'Associazione e predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.

Gli sono attribuiti, per tutta la durata della carica, la capacità sostanziale di impegnare l'Associazione ed i medesimi poteri di rappresentanza spettanti al Presidente.

## ARTICOLO 9 - FONDO COMUNE E RISORSE FINANZIARIE

9.1. I beni della Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dalla Associazione e sono ad essa intestati.

9.2 Il Fondo Comune è costituito da:

- beni mobili e immobili e dai valori che pervengono all'Associazione per acquisti, donazioni, legati, successioni e per qualsiasi altro titolo, con lo specifico fine di destinarli ad incrementare il Fondo Comune dell'Associazione;
- le eccedenze attive dei bilanci annuali che il Consiglio Direttivo disponga ad incremento del Fondo Comune, come risultanti dal rendiconto finanziario approvato annualmente dall'Assemblea

9.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le eventuali quote associative ed i contributi degli associati, la cui misura è determinata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- le eventuali erogazioni (comunque denominate), donazioni e lasciti in genere da parte di persone fisiche o giuridiche, salvo che siano destinati ad incrementare il Fondo Comune;
- i proventi di gestione delle iniziative istituzionali;
- i contributi di enti pubblici e privati, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- le entrate derivanti da eventuali attività commerciali ed iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, in ogni caso marginali e connesse agli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2 comma 4;
- ogni altra entrata comunque conseguita, in osservanza della normativa vigente e compatibilmente con le finalità sociali, che non sia espressamente destinato ad



incrementare il Fondo Comune.

9.4. Le somme costituenti il fondo comune possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell'oggetto dell'Associazione.

9.5. Il Fondo Comune e le Risorse Finanziarie potranno consistere o essere corrisposte in criptovaluta. Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità per la raccolta, la conversione e la conservazione di criptovaluta, impegnandosi a dare atto, nel rendiconto annuale, dell'ammontare criptovaluta utilizzata o conservata.

9.6. Le somme costituenti il fondo comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere conservate in Bitcoin o altre criptovalute, adottando i criteri che ne garantiscano trasparenza, sicurezza e indipendenza (es. multisig), e per la quota parte in valuta legale non convertita in criptovalute, in un apposito conto corrente bancario con operatività on-line. Al fine di assicurare ampia trasparenza nella gestione del conto, a tutti gli Associati potrà essere consentito di verificare le movimentazioni e le giacenze del conto corrente con modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni bancarie.

9.7. Le entrate dovranno far salvi i limiti per la configurazione dell'Associazione come Ente "non commerciale" ai sensi della normativa vigente

9.8. Le somme versate per i contributi e le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Non può essere, in nessun caso, richiesta la divisione o la restituzione del Fondo Comune.

9.9. È fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie od altre forme di autofinanziamento, per gli scopi istituzionali. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

9.10 E' escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o la rivalutazione di essa ovvero il collegamento, in qualsiasi forma, tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

9.11 È vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo i casi imposti dalla legge.

#### ARTICOLO 10 - RINUNCIA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

10.1 Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri negli indirizzi email comunicati da tali soggetti al momento dell'accettazione della



11.8 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati aventi ad oggetto la sospensione o l'esclusione di un Associato devono essere motivate e comunicate senza indugio all'Associato interessato.

## ARTICOLO 12 - DURATA, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

12.1. L'Associazione ha durata indeterminata. L'Associazione potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

12.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12.3 Lo scioglimento avverrà ipso iure nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 27 del Codice civile, qualora vengano a mancare tutti gli associati. Negli altri casi lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto, che delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo.

12.4 Qualora si verifichi una causa di scioglimento procederanno alla definizione dei rapporti pendenti gli organi ordinari dell'Associazione in carica alla data dello scioglimento, i quali provvederanno alle attività di liquidazione, eventualmente anche in regime di proroga dei loro poteri.

## ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia, alle norme del Codice Civile; del Codice Procedura Civile; delle Leggi speciali e dei Regolamenti dettate in materia di Associazioni ed, in quanto applicabili, di Enti senza scopo di lucro.

13.2 Per qualunque controversia interna all'Associazione sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari.



Enrico Caballero



AGENZIA REGIONALE

Ufficio di Oristano

Reg.to il 01 LUG 2019 N. 602 Serie 3

Importo € 200,00 (DUECENTO/00)

IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE

CONGIU SALVATORE

Firma su delega del Direttore Provinciale

MCOL VITALIANO



